

## **TAR Sicilia. Ordinanza su contribuzione utenti servizi assistenziali**

REPUBBLICA ITALIANA N. 372/0 8 Reg. Ord

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione N. 594 Reg.Ric.

Terza, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Anno 2007

CALOGERO ADAMO - Presidente

NICOLA MAISANO - Primo Referendario, relatore

ANTONIO DE VITA - Referendario

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. 594/08 Sez. III, proposto da XXX, quale procuratore generale di XX, WWW, SSS nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di TTT, BBB, quale procuratore generale di DDD, e da AAA, CCC, COCOCO, VVVV, CUCUCU, RORORO, RIRIRI, MAMAMA, in qualità di componenti di nuclei familiari con soggetto con disabilità utenti del servizio di assistenza domiciliare, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Marcellino, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43, presso lo studio dell'Avv. Marilena Sarcone

**CONTRO**

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

**PER L'ANNULLAMENTO**

- dei provvedimenti amministrativi prot. n. 23556 dell'11.1.2008, n. 23556 dell'11.1.2008, n. 43950 del 22.1.2008, n. 23556 dell'11.1.2008, n. 47925 del 22.1.2008, n. 38849 del 18.1.2008, n. 23556 dell'11.1.2008, n. 38848 dell'8.1.2008, n. 23556 dell'11.1.2008, n. 23556 dell'11.1.2008, n. 23556 dell'11.1.2008, n. 48610 del 22.1.2008 relativi al servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili;

- dell'avviso pubblico per il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di 100 disabili gravi emanato dal Comune;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuti.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

UDITO il relatore Primo referendario Nicola Maisano e udito altresì il procuratore della parte ricorrente come da verbale;

VISTA la documentazione tutta in atti;

VISTO l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, il secondo motivo dedotto nel ricorso appare provvisto di sufficiente /fumus boni iuris, /per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti. Palermo, 1.4.2008

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2008.

Il Segretario

---

Commento di [Salvatore Nocera](#)

Il 1 Aprile 2008, un'ennesima ordinanza del TAR Palermo sospende, su ricorso scritto dall'Avv Marcellino di Catania, l'ingiunzione comunale alle famiglie con disabilità di contribuire ai costi dei servizi in base al reddito familiare e non a quello personale della persona con disabilità, previsto dall'art 3 comma 2 ter del decreto legislativo n. 130/00. I familiari di persone con disabilità, dapprima si sono mossi per chiedere giustizia alla Magistratura contro l'indiscriminata riduzione delle ore di sostegno per l'integrazione scolastica; ora stanno sempre più orientandosi a chiedere giustizia contro il mancato rispetto, da parte degli Enti locali, delle norme che impongono il rispetto della soggettività delle persone con disabilità, in quanto prevedono che la giusta contribuzione ai costi dei servizi loro resi, debba basarsi sul loro reddito personale e non su quello della famiglia, dalla quale quindi cominciano a differenziarsi. Spero che presto cominceranno a chiedere alla Magistratura che faccia chiarezza sull'obbligo di presa in carico del progetto d'integrazione scolastica da parte di tutti i docenti curricolari, oggi prevalentemente delegato ai soli docenti per il sostegno e conseguentemente sull'obbligo di aggiornamento degli stessi, come sembra risultare dal CCNL del 2007 agli art 63 e 65. Senza il chiarimento su questi due obblighi l'integrazione scolastica rischia di regredire a livello di classette speciali (alunno-insegnante per il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico), contraria alla cultura ed alle buone prassi di integrazione maturate da 40 anni ad oggi.